

Baloise assicurazione d'impres PMI

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2021 B

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali a partire dalla pagina 11

Gentile cliente,

Le informazioni sul prodotto contribuiscono a far comprendere meglio la documentazione contrattuale.

Per il contenuto e l'entità dei reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il contratto d'assicurazione e le condizioni contrattuali (CC).

Il contratto assicurativo sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Per i contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein sarà applicata la legislazione locale, solo nel caso la legge lo prescriva. In questi casi sono valide, in complemento a queste CC, le "Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein".

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In internet ci troverà su www.baloise.ch.

2. Diritto di revoca

La proposta di stipula del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso possono essere revocate per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene presso la Basilese Assicurazione SA entro 14 giorni dalla consegna del contratto. La data di ricevimento del contratto è determinante per l'inizio del termine di revoca.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio il contratto di assicurazione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi carico delle eventuali spese esterne sopraggiunte in relazione alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene rimborsato.

3. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assicurativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una visione d'insieme semplificata. Per una descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) occorre consultare le CC. Tutte le coperture sono strutturate come assicurazione contro i danni. Nel caso dell'assicurazione contro i danni la perdita patrimoniale costituisce condizione e criterio per la misurazione dell'obbligo di prestazione. Le prestazioni dell'assicurazione contro i danni devono essere computate ad altre prestazioni (coordinamento).

Con il prodotto Baloise assicurazione d'impresе PMI la copertura assicurativa può essere strutturata a seconda delle esigenze individuali. È possibile stipulare, singolarmente o in combinazione, le seguenti linee di prodotto:

- Assicurazione responsabilità civile d'impresa
- Assicurazione protezione giuridica impresa
- Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio
- Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio
- Assicurazione igiene
- Assicurazione tecnica

I dettagli (linea di prodotti, elementi di copertura, somme assicurate, limitazioni delle prestazioni, premi, franchigie) relativi alla copertura assicurativa selezionata sono documentati nell'offerta e dopo la stipula del contratto nel contratto di assicurazione.

3.1 Assicurazione responsabilità civile d'impresa

Qualora un assicurato si trovi a doversi confrontare con pretese di responsabilità civile, la Basilese verifica dette pretese, indenizza quelle fondate e difende contro quelle infondate.

La copertura assicurativa comprende, in particolare, la responsabilità civile legale in caso di danni a persone o cose

- derivante dalla proprietà o dal possesso di terreni, edifici, locali e installazioni (rischio installazioni)
- derivante da processi operativi (rischio operativo)
- derivante dalla fabbricazione o dalla distribuzione dei prodotti (rischio prodotti)

Non sono assicurate, tra le altre, le pretese

- derivanti da danni del contraente
- derivanti dall'adempimento non corretto di contratti o di prestazioni di garanzia
- dovute a una responsabilità civile assunta contrattualmente eccedente le prescrizioni legali, con riserva di singole eccezioni
- legate a prodotti e sostanze particolari
- legate a danni ambientali insorti gradualmente

3.2 Assicurazione protezione giuridica impresa

L'assicurazione protezione giuridica per imprese offre protezione giuridica in molteplici ambiti giuridici con cui potrebbe trovarsi confrontata un'impresa.

La copertura di base comprende la seguente copertura assicurativa, se concordata nel contratto di assicurazione :

- Protezione giuridica impresa
- Protezione giuridica veicoli aziendali
- Protezione giuridica conducente

A seconda del modo di funzionamento, la copertura assicurativa può essere estesa con :

- Protezione giuridica complementare in materia di contratti
- Protezione giuridica in materia del diritto della concorrenza
- Protezione giuridica incasso
- Protezione giuridica All Rights
- Protezione giuridica locatore
- Protezione giuridica famiglia per titolari d'impresa

L'importo della copertura assicurativa per sinistro è indicato nel vostro contratto di assicurazione.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa, tra l'altro, i seguenti elementi.

- il danno subito dall'assicurato e il torto morale;
- le spese che incombono a un terzo responsabile o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- le multe alle quali viene condannato l'assicurato;
- le spese di analisi del sangue o di analisi analoghe, nonché di esami medici, se è stata ordinata una revoca della licenza di condurre con decisione cresciuta in giudicato;
- le spese di corsi di educazione stradale decretati da un'autorità amministrativa o giudiziaria.

3.3 Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio

Sono cose, spese e proventi assicurabili:

→ Inventario aziendale

L'intero inventario aziendale appartenente al contraente, ivi incluse le cose prese in leasing o noleggiate, i nuovi acquisti

e gli incrementi di valore nonché le cose affidate al contraente da terzi

- Merci
- Installazioni tecniche
- Altre installazioni
- Autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo) e aeromobili senza occupanti

→ Valori pecuniari

Valori pecuniari come liquidità di proprietà del contraente ivi inclusi i valori pecuniari affidati al contraente

→ Altre cose

- Cose immobili all'esterno degli edifici
- Effetti personali del titolare, nonché del personale, di ospiti, visitatori e clienti del contraente

→ Spese

Costi che insorgono a carico del contraente direttamente e in relazione diretta in seguito a un evento assicurato occorso a cose assicurate. Ad esempio per sgombero, recupero, smaltimento, decontaminazione, sostituzione delle serrature, misure provvisorie (come vetrate provvisorie, porte provvisorie, serrature provvisorie), ripristino dei dati

→ Interruzione di esercizio

Perdite di reddito e spese supplementari (ivi incluse spese speciali), che sorgono se l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti in seguito a un evento assicurato tramite il presente contratto occorso a cose assicurate

→ Danni di ripercussione derivanti da aziende terze

Perdite di reddito e spese supplementari, che sorgono se un'azienda terza è interessata da un danno assicurato tramite il presente contratto e in seguito al quale l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti

Le cose, le spese e i proventi menzionati sono assicurati contro il danneggiamento, la distruzione o la perdita fisica imprevista e verificatisi improvvisamente.

Non sono assicurati, tra gli altri

- eventi cyber (p. es. malware) senza un danno fisico
- danni che devono essere assicurati a livello cantonale
- furto semplice, perdita, smarrimento, ammanco inventariale
- autodeterioramento, diminuzione, evaporazione di merci
- danni a cose causati direttamente dalla relativa fabbricazione o lavorazione

In base alle esigenze, la copertura assicurativa può essere estesa a:

- Furto semplice
- Danneggiamento di vetrate di stabili/locali in affitto
- Deterioramento della merce

3.4 Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio

Cose, spese e proventi assicurabili sono:

→ **Inventario aziendale**

L'intero inventario aziendale appartenente al contraente, ivi incluse le cose prese in leasing o noleggiate, i nuovi acquisti e gli incrementi di valore nonché le cose affidate al contraente da terzi

- merci
- installazioni
- autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo) e aeromobili senza occupanti

→ **Valori pecuniari**

Valori pecuniari di proprietà del contraente ivi inclusi i valori pecuniari di terzi affidati al contraente

→ **Altre cose**

- Cose immobili all'esterno degli edifici
- Effetti personali del titolare, nonché del personale, di ospiti, visitatori e clienti del contraente

→ **Spese**

Costi che insorgono a carico del contraente direttamente e in relazione diretta in seguito a un evento assicurato occorso a cose assicurate. Ad esempio per sgombero, recupero, smaltimento, decontaminazione, sostituzione delle serrature, misure provvisorie (come vetrate provvisorie, porte provvisorie, serrature provvisorie), ripristino dei dati

→ **Interruzione di esercizio**

Perdite di reddito e spese supplementari (ivi incluse spese speciali), che sorgono se l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti in seguito a un evento assicurato tramite il presente contratto occorso a cose assicurate

→ **Danni di ripercussione derivanti da aziende terze**

Perdite di reddito e spese supplementari, che sorgono se un'azienda terza è interessata da un danno assicurato tramite il presente contratto e in seguito al quale l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti

Le cose, le spese e i proventi menzionati possono essere assicurati contro i seguenti rischi e danni::

→ **Incendio/Eventi naturali**

Danni dovuti a incendio (per es. fuoco, fulmine, esplosione, ecc.) e i seguenti eventi della natura: piene, inondazioni, tempesta, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti (ma non terremoti).

→ **Terremoti ed eruzioni vulcaniche (può essere assicurato solo in concomitanza di incendio / eventi naturali)**

→ **Copertura estesa (assicirabile soltanto può essere assicurata solo in combinazione con incendio / eventi naturali)**

Disordini interni, danneggiamenti dolosi, colaggio da impianti sprinkler, danni dovuti a liquidi, danni dovuti a fusione, urto di veicoli, crollo di edifici e contaminazione radioattiva.

→ **Furto con scasso/rapina**

Furto con scasso, rapina e conseguenti danni/atti di vandalismo.

→ **Acque**

Danni dovuti a fuoriuscita d'acqua e di liquidi da condutture. Infiltrazione nello stabile d'acqua piovana o proveniente dallo sciogliersi di neve o ghiaccio. Danni da reflusso dell'acqua di scarico dalla canalizzazione, di acqua del sottosuolo e falde idriche di versante all'interno dello stabile

→ **Rottura vetri**

Danni di rottura di vetrate di edifici, mobilia e veicoli.

In base alle esigenze, la copertura assicurativa può essere estesa a:

- Furto semplice (solo in aggiunta all'assicurazione furto/scasso)
- Deterioramento della merce

3.5 Assicurazione igiene

Con l'assicurazione igiene la copertura assicurativa può essere strutturata a seconda delle esigenze individuali. È possibile stipulare, singolarmente o in combinazione, le seguenti coperture:

- igiene
- cimici dei letti

3.5.1 Igiene

Si considerano cose, spese e ricavi assicurabili:

→ **Derrate alimentari**

→ **Spese**

Spese comprovate per esami medici (ad es. vaccinazioni, esami di laboratorio o aziendali) e spese per la pulizia e la disinfezione dell'azienda e dei mezzi di trasporto. Sono assicurate inoltre i costi di rimozione, stoccaggio e distruzione di derrate alimentari e strutture

→ **Interruzione di esercizio**

Perdite di reddito e spese supplementari (incluse spese speciali) che si verificano se l'attività del contraente non può essere portata avanti temporaneamente o può esserlo solo in parte in seguito a un evento assicurato

→ **Costi salariali in caso di interdizione dell'attività**

Costi salariali del titolare e del personale del contraente, a cui non è più consentito lavorare nell'azienda a causa dell'evento assicurato

→ **Danni di ripercussione derivanti da aziende terze**

Perdite di reddito e spese supplementari che si verificano se un'azienda terza fornitrice o acquirente diretta è colpita da un danno assicurato secondo questo contratto e a causa di ciò l'attività del contraente non può essere portata avanti temporaneamente o può esserlo solo in parte

Non sono assicurati, tra gli altri

- i danni provocati dal deterioramento naturale delle derrate alimentari
- i danni provocati da parassiti come topi e ratti
- la perdita di reddito e le spese supplementari in seguito a carenza di capitale, provocata da un danno materiale o un danno da interruzione assicurato.

3.5.2 Cimici dei letti

Si considerano cose, spese e ricavi assicurabili:

- **Cose**
Danni verificatisi a causa dell'infestazione da cimici dei letti a cose e nei locali assicurati del contraente.
- **Spese**
Spese per l'individuazione e il trattamento di cimici dei letti e spese per la rimozione, il deposito e la distruzione delle cose danneggiate.
- **Interruzione di esercizio**
Perdite di reddito e spese supplementari che si verificano se a causa dell'infestazione da cimici dei letti i locali non possono essere temporaneamente locati o utilizzati

3.6 Assicurazione tecnica

Si considerano cose, spese e ricavi assicurabili:

Cose appartenenti al contraente, da questo prese in leasing o in affitto, inclusi nuovi acquisti e incrementi di valore. È necessario assicurare tutte le cose appartenenti a un gruppo.

- **Macchine, installazioni tecniche, apparecchi e dispositivi**
 - Esclusivamente cose stazionarie e mobili impiegate presso il luogo di assicurazione (ad es. macchine di produzione, insegne luminose, carrelli elevatori)
 - Cose mobili impiegate all'esterno (ad es. gru, escavatori senza targa di controllo, dispositivi di misurazione)

Possono essere assicurati anche: attrezzi, stampi e attrezzature smontabili intercambiabili.

- **Macchine da lavoro semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di controllo)**

Con targa di controllo blu, verde, marrone o gialla:

- Macchine da lavoro semoventi al fine di esercitare attività lavorative (come segare, fresare, separare, trebbiare, sollevare e spostare carichi, movimento terra, sgombero neve)
- Macchine mobili, stabilmente installate su rimorchi
- Veicoli eccezionali che, a causa del loro tipo di costruzione o dell'uso previsto, non sono conformi alle norme sui pesi e le dimensioni
- Veicoli agricoli per una velocità massima di 40 km/h
- Ciclomotori

Elementi aggiuntivi o sovrastrutture di tipo tecnico, stabilmente installati su veicoli con targa di controllo bianca o nera. I veicoli stessi non sono assicurati.

Possono essere assicurati anche: attrezzi, stampi e attrezzature smontabili intercambiabili.

- **Tecnologia dell'informazione (IT)**
 - Impianti e dispositivi EED (hardware), ad es. server, PC, notebook
 - Dispositivi legati alla tecnologia della comunicazione
 - Impianti di sicurezza e di sorveglianza
 - Sistemi di cassa
- **Aeromobili senza occupanti**
senza obbligo di licenza (ad es. droni)
- **Spese**
 - Spese di recupero, sgombero e smaltimento
 - Prestazioni di costruzione, spese di movimentazione e protezione
 - Migliorie tecniche e spese supplementari di sostituzione
- **Interruzione di esercizio**
 - Perdite di reddito e spese supplementari (incluse le spese speciali) che insorgono se l'attività del contraente non può essere proseguita temporaneamente - o solo parzialmente - a causa di un evento assicurato che coinvolge le cose assicurate
 - Per la tecnologia dell'informazione (IT) e gli aeromobili senza occupanti: Spese supplementari per il mantenimento delle attività operative (incluse le spese speciali)

Le cose, le spese e i ricavi menzionati sono assicurati nel caso di:

- **Danneggiamento o distruzione**
A causa dall'azione di forze esterne (ad es. collisione, caduta, penetrazione di corpi estranei o liquidi, manipolazione errata) e di cause interne (ad es. corto circuito, sovraccarico, difetti di materiale)

Macchine da lavoro semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di controllo) la copertura può essere limitata a "danni causati dall'azione di forze esterne e violente

La copertura assicurativa può essere estesa a:

- **Furto**
Furto con scasso, rapina o furto semplice
- **Perdita a seguito di inaccessibilità**
ad es. perché le cose cadono in terreni impervi, rimangono bloccate, sprofondano o vengono seppellite

così come per le macchine da lavoro semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di controllo), la tecnologia dell'informazione (IT) e i aeromobili senza occupanti a:

- **Incendio / Eventi naturali ***
Danni causati da incendio (ad es. incendio, fulmini, esplosioni ecc.) e dai seguenti eventi naturali: piene, inondazioni, tempesta, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e smottamenti (non terremoti).

* Non possibile se l'Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio" è inclusa nello stesso contratto di assicurazione.

Possono essere inoltre assicurati:

→ **Assicurazione dati**

- Spese per la ricostituzione dei dati
- Spese supplementari nel caso di interruzione dei sistemi TI

conseguenti a

- danneggiamento, distruzione fisica (assicurazione Data Basis ad es. danneggiamento del disco rigido)
- incidenti informatici (assicurazione Data Plus), ad es. hacking, virus informatici

4. Validità temporale e territoriale

4.1 Assicurazione responsabilità civile d'impresa

L'assicurazione, a seconda del genere di attività, è valida per i danni verificatisi ovvero causati nel corso della durata contrattuale ovvero per le richieste di risarcimento danni avanzate nel corso della durata del contratto.

Per le professioni di progettazione sono assicurate anche le pretese derivanti da danni e difetti che si verificano nel corso della durata contrattuale o che vengono provocati da attività assicurate in correlazione con lavori in garanzia dopo la fine del contratto e prima della scadenza dei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Nel caso di feste, mostre, traslochi ed eventi sportivi e/o culturali sotto forma di contratto a breve termine, l'assicurazione è valida per i danni provocati nel corso della durata contrattuale.

Se non diversamente concordato all'interno del contratto di assicurazione, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. Con riferimento alle esportazioni dirette di prodotti da parte del contraente verso gli Stati Uniti o il Canada, tuttavia solo se ciò è concordato nel contratto di assicurazione.

4.2 Assicurazione protezione giuridica impresa

Il caso giuridico è assicurato se la data determinante per l'evento cade nel periodo di validità del contratto, rispettivamente dopo la scadenza dell'eventuale termine di attesa, e se viene annunciato al più tardi 12 mesi dopo la fine del contratto assicurativo.

Quale data determinante per un litigio vale di principio il primo momento in cui si necessita di assistenza giuridica. Il litigio è coperto se la necessità di assistenza giuridica nel contesto di un rischio assicurato si presenta durante la validità contrattuale, se non ricade in un eventuale termine di attesa, e se non era oggettivamente prevedibile prima dell'inizio dell'assicurazione.

Nei litigi di natura assicurativa e di responsabilità civile a seguito di un incidente con danni alla salute, la necessità di assistenza è oggettivamente prevedibile dal momento dell'incidente; nei litigi a seguito di malattia, dal momento dell'inizio dell'incapacità al lavoro.

Sono assicurati i casi giuridici con foro competente all'interno della zona geografica indicata, a condizione che sia applicabile il diritto di uno di questi paesi e che la relativa decisione sia quivi eseguibile.

4.3 Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale nei luoghi di assicurazione indicati nel contratto di assicurazione.

Nel caso di soggiorni temporanei al di fuori di tali luoghi di assicurazione, nonché durante i trasporti, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Per i terremoti la copertura è limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

4.4 Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale nei luoghi di assicurazione indicati nel contratto di assicurazione.

Nel caso di soggiorni temporanei al di fuori di tali luoghi di assicurazione l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Per i danni dovuti a eventi naturali nell'ambito dell'assicurazione legale contro i danni causati da eventi naturali, terremoti ed eruzioni vulcaniche, nonché per i danni dovuti a disturbi interni e atti dolosi, la copertura è limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

4.5 Assicurazione igiene

L'assicurazione è valida per i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale nelle sedi usate dal contraente, in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, nelle quali vengono svolte le attività assicurate secondo il contratto di assicurazione.

4.6 Assicurazione tecnica

L'assicurazione inizia alla data indicata nel contratto d'assicurazione, ma non prima di:

- per gli oggetti consegnati pronti per l'uso, quando sono presi in consegna senza difetti nel luogo di assicurazione
- per gli oggetti non consegnati pronti per l'uso, che vengono assemblati pronti per l'uso nel luogo di assicurazione solo quando sono pronti per l'uso dopo un controllo funzionale riuscito e la consegna formale ha avuto luogo

L'assicurazione si applica ai danni che si verificano nel corso della durata contrattuale presso i luoghi di assicurazione (luoghi di stazionamento permanente) del contraente, situati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Per cose in circolazione e temporaneamente all'esterno la copertura assicurativa è valida in qualsiasi luogo concordato (in CH, FL, A, D, F, I) o in tutto il mondo.

5. Inizio e durata del contratto assicurativo

La copertura assicurativa decorre dalla data indicata sul contratto di assicurazione.

Alla fine del periodo assicurativo convenuto, il contratto d'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto.

6. Premio e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e deve essere versato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali o trimestrali.

Se il contratto di assicurazione si estingue prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese rimborsa proporzionalmente al contraente il premio pagato precedentemente versato.

Il premio per il periodo assicurativo in corso al momento della risoluzione del contratto è invece dovuto per intero se

- il contraente disdice il contratto di assicurazione in seguito a un sinistro entro 12 mesi dalla stipula dello stesso
- il contratto di assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese

In caso di sinistro, a seconda di quanto concordato, il contraente si fa carico di una parte dei costi (franchigia).

7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se il premio non viene pagato in seguito a una diffida, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Al contraente non viene accordata alcuna copertura assicurativa per il periodo dell'interruzione neppure dopo la riattivazione.

Il contratto d'assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato all'interno della diffida, a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione).

8. Altri obblighi del contraente

Le risposte del contraente alle domande in merito al rischio devono essere complete e veritiere (obbligo di dichiarazione pre-contrattuale). Le modifiche dei fattori di rischio che si verificano a partire da tale momento e nel corso della durata del contratto di assicurazione e che potrebbero comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio devono essere notificate alla Basilese.

Devono essere rispettati gli obblighi di prevenzione dei rischi stabiliti nel contratto di assicurazione (p. es. per la prevenzione di danni ambientali).

Se si verifica un caso di sinistro, questo dovrà essere notificato immediatamente al Servizio clientela della Basilese, raggiungibile in tutto il mondo, 24 ore su 24, al numero 00800 24 800 800 e +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di collegamento dall'estero.

Il contraente è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare

modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica).

Alla Basilese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo d'informazione).

Assicurazione responsabilità civile d'impresa:

Le trattative con la persona danneggiata vengono condotte dalla Basilese in quanto rappresentante degli assicurati. Qualora la Basilese ritenga opportuno coinvolgere un avvocato, il contraente deve conferirle la procura necessaria a tale scopo.

In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se la violazione di un obbligo influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese può ridurre o addirittura negare una sua prestazione.

Assicurazione protezione giuridica impresa:

L'assicurato è tenuto a notificare alla Basilese al più presto un caso giuridico per il cui richiede prestazioni.

Fintanto che Assista conduce le trattative, l'assicurato/gli assicurati si astiene/astengono da ogni intervento.

Se l'assicurato/lo stipulante viola, per propria colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il dovere di informazione e collaborazione, Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni.

Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio / Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio / Assicurazione tecnica:

- Per l'ammontare del danno spetta al contraente l'onere della prova (ricevute, giustificativi)
- In caso di furto/vandalismo si dovrà informare immediatamente la polizia. Il contraente dovrà informare la Basilese se verrà ripresentata la cosa rubata o se ne riceverà informazione
- Il danno viene accertato dalle parti contraenti, da un perito comune o mediante una procedura peritale

Assicurazione igiene:

- Il contraente è soggetto all'obbligo di prova (ricevute, giustificativi) al fine di stabilire l'entità del danno
- Il danno viene determinato dalle parti contraenti oppure da un esperto comune o ancora attraverso una procedura peritale

9. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge o dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'estinzione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Disdetta ordinaria dopo la scadenza di 3 anni assicurativi	3 mesi	Scadenza del 3° anno assicurativo
	Sinistro assicurato per il quale è stata richiesta una prestazione	Assicuratore: al più tardi al momento del pagamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente
		Contraente: al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento	14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
	Caso di sinistro per il quale è stata richiesta una prestazione ad Assista	Assicuratore: al più tardi alla liquidazione del caso	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente
		Contraente: Al più tardi 14 giorni dopo aver preso conoscenza della liquidazione del caso	14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
	Contraente	Aumento dei premi e della franchigia, p. es in seguito a modifiche tariffarie	prima della fine dell'anno assicurativo in corso
Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio		30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento del premio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
Diminuzione essenziale del rischio		Nessuno	4 settimane dal ricevimento della disdetta
Contravvenzione all'obbligo di informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA		4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 2 anni dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
Cumulo di assicurazioni		4 settimane a partire dalla constatazione	Ricevimento della disdetta

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'estinzione
Assicuratore	Contravvenzione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione	Ricezione della disdetta
	Importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica dell'aggravamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta
Motivi particolari di estinzione		Momento dell'estinzione	
<i>Il contratto di assicurazione si estingue in caso di trasferimento della sede all'estero (eccetto il Principato del Liechtenstein) dello stipulante</i>		Data del trasferimento sede o della cancellazione dell'azienda dal registro di commercio svizzero	
<i>La protezione assicurativa per le società coassicurate si estingue in caso di trasferimento della sede all'estero (eccetto il Principato del Liechtenstein)</i>		Data del trasferimento sede o della cancellazione dell'azienda dal registro di commercio svizzero	

10. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Basilese deve ricorrere al trattamento dei dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

Informazioni generali sul trattamento dei dati

La Basilese elabora i dati rilevanti per la stipula del contratto, la gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro del contraente (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti).

Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contraente attraverso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite tramite la notifica di sinistro. La Basilese riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad es. uffici, assicuratori precedenti).

Scopi del trattamento dei dati

I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese solo per quegli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Basilese per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. La Basilese tratta i dati del contraente innanzitutto per la stipula del contratto e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere la Basilese stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Basilese per adempiere agli obblighi di legge (ad es. prescrizioni in materia di vigilanza).

Infine, la Basilese tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Basilese di non voler ricevere informazioni

pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Basilese avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.

Consenso

Per il trattamento dei dati può essere necessario che la Basilese abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di sinistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il contraente autorizza la Basilese al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.

Scambio dei dati

Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del contraente, la Basilese si consulta eventualmente con gli assicuratori precedenti, i coassicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nell'avvio di esso e nella liquidazione del sinistro (ad es. assicuratori precedenti in merito all'andamento dei sinistri fino a quel momento), con le società del gruppo o con altri terzi (ad es. uffici o liquidatori di sinistro).

La Basilese può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità per soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (ad es. autorità fiscali o di perseguimento penale).

Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e consulenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del contraente disponibili presso la Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.

Per poter offrire al contraente una copertura assicurativa completa e conveniente, una parte delle prestazioni viene fornita anche da imprese giuridicamente autonome con sede in Svizzera e all'estero. Questi fornitori di servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Basilese e il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

Abusi assicurativi

Sistema di segnalazione e informazione (HIS)

Per la prevenzione e lo smascheramento di abusi assicurativi nel settore Non-vita, la Basilese è collegata al sistema di segnalazione e informazione (HIS) della SVV Solution AG. Se sono soddisfatti i requisiti per un motivo di notifica concretamente definito (ad es. frode assicurativa) le compagnie di assicurazione partecipanti all'HIS registrano le persone nel sistema stesso. Nel quadro della liquidazione del sinistro, la Basilese può avvalersi della ricerca nell'HIS e verificare in base ai dati trasmessi se, sulla base di notifiche precedenti, sono state registrate informazioni in merito al contraente. In tal caso, la Basilese può verificare più approfonditamente il suo obbligo di prestazione. Il rispetto del diritto vigente in materia di protezione dei dati è garantito in qualunque momento.

Informazioni dettagliate sul sistema HIS e sulla lista dei motivi di notifica accessibili su www.svv.ch/it/his.

Diritti in merito ai dati

A norma della legge sulla protezione dei dati vigente, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati

errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Basilese.

Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.

Durata della conservazione

In sintonia con i concetti di cancellazione della Basilese, i dati del contraente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conservazione a cui la Basilese è tenuta per legge o contratto. Appena i dati personali non saranno più necessari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.

Ulteriori informazioni

Per informazioni più dettagliate sulla protezione dei dati: www.baloise.ch/protezione-dati

In caso di domande, contattare l'incaricato della protezione dei dati:

Basilese Assicurazione SA
Incaricato della protezione dei dati
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
protezionedeidati@baloise.ch

11. Reclami

In caso di reclami si prega di rivolgersi a:

Basilese Assicurazione SA
Gestione dei reclami
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800
E-Mail: reclami@baloise.ch

In qualità di ufficio di conciliazione neutrale è a disposizione anche:

Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva
Corso Elvezia 7, casella postale 5371
6901 Lugano
www.ombudsman-assurance.ch

Condizioni contrattuali

Le condizioni contrattuali della Baloise assicurazione d'impresa PMI comprendono:

- le disposizioni generali (DG) per tutte le linee di prodotti
- le condizioni particolari (CP) per tutte le linee di prodotti
- le condizioni contrattuali generali (CCG) per ciascuna linea di prodotti assicurata
- eventuali condizioni generali complementari (CGC) per le linee di prodotti assicurate
- eventuali condizioni particolari (CP) per le linee di prodotti assicurate

Tali condizioni contrattuali trovano applicazione nell'ordine riportato a seguire.

Disposizioni generali

Inizio e durata dell'assicurazione

DG1.1

Il contratto di assicurazione e le singole coperture assicurative entrano in vigore nella data indicata nel contratto di assicurazione.

Il contratto di assicurazione è valido per la durata in esso indicata. Trascorso tale periodo, di norma il contratto si intende tacitamente rinnovato per 12 mesi a meno che una delle parti contraenti non abbia ricevuto una disdetta per iscritto o tramite prova per testo al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

Qualora il contratto venga stipulato per meno di 12 mesi, si estingue in corrispondenza del giorno indicato.

Il contratto termina in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto stesso.

Può essere disdetta la linea di prodotti soggetta a modifica oppure l'intero contratto di assicurazione.

Il contratto di assicurazione si estingue, se il contraente sposta la propria sede dalla Svizzera all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein), alla data del trasferimento della sede o della cancellazione dell'azienda dal registro di commercio svizzero.

La protezione assicurativa per una società coassicurata si estingue, se questa sposta la propria sede dalla Svizzera all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein), alla data del trasferimento della sede o della cancellazione della società dal registro di commercio svizzero.

Restano riservate le altre disposizioni nelle coperture trasporti.

DG1.2

Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro resp. caso giuridico per il quale è stata richiesta una prestazione, la linea di prodotti interessata o l'intero contratto di assicurazione può essere disdetto

- da parte del contraente al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell'avvenuto pagamento,
- da parte della Basilese al più tardi al momento del pagamento resp. della conclusione del caso nell'assicurazione protezione giuridica

La copertura assicurativa si estingue, in seguito a

- disdetta da parte del contraente, 14 giorni dopo essere pervenuta presso la Basilese,
- disdetta da parte della Basilese, 30 giorni dopo essere stata ricevuta dal contraente.

Adattamento del contratto

DG2

All'inizio di un nuovo anno assicurativo la Basilese può modificare la tariffa, i premi e le franchigie. La modifica viene comunicata al contraente al più tardi 90 giorni prima dello scadere dell'anno assicurativo in corso

In caso di eventuali modifiche alla legislazione o alla giurisprudenza, la Basilese può adeguare le rispettive condizioni contrattuali. Lo stesso si applica qualora la modifica venga stabilita da un'autorità competente (ad esempio, il limite di indennizzo in presenza di eventi naturali).

In particolare, la Basilese si riserva il diritto di adeguare il premio se vi è una differenza nelle basi di calcolo (come la cifra d'affari) superiore al 30% rispetto ai valori indicati nel contratto.

Se il contraente non è d'accordo con esse, può disdire la parte di contratto contenente le modifiche oppure l'intero contratto di assicurazione. Per essere valida, la disdetta deve essere presentata per iscritto o tramite prova per testo alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.

Obbligo di notifica

DG3

Se il contraente contravviene al suo obbligo di dichiarazione precontrattuale, la Basilese può disdire il contratto per iscritto o tramite prova per testo. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della violazione. La disdetta ha effetto nel momento in cui viene ricevuta dal contraente.

Se la Basilese recede dal contratto, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per danni già avvenuti, purché il loro subentrare o la loro entità

- siano stati influenzati dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio
- siano da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era sufficientemente informata a causa della violazione dell'obbligo di notifica

Aggravamento e diminuzione del rischio

DG4

Se cambiano le circostanze stabilite nella dichiarazione di proposta o nel contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a notificare immediatamente tali modifiche alla Basilese.

In caso di aggravamento del rischio la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto, entro 30 giorni a partire dal ricevimento della notifica, oppure disdire il contratto osservando un termine di 30 giorni. Se l'assicurato non è d'accordo con l'aumento del premio, ha la facoltà di avvalersi dello stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

In caso di aggravamento del rischio che non sia stato colposamente notificato, l'indennità può essere ridotta nella misura in cui ciò ha concorso al subentrare o all'aggravarsi del sinistro.

Nel caso di una diminuzione essenziale del rischio, il contraente ha il diritto di disdire il contratto, per iscritto o tramite prova per testo, con un preavviso di 4 settimane o di esigere una riduzione del premio.

In caso di riduzione del premio, questo viene ridotto dell'importo che nel premio precedente supera il premio corrispondente per il rischio modificato secondo la tariffa.

Una riduzione del premio su richiesta del contraente ha effetto, con riserva di accettazione da parte della Basilese, a decorrere dal momento in cui la Basilese ne riceve comunicazione. Se la Basilese rifiuta di ridurre il premio oppure il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di 4 settimane, per iscritto o tramite prova per testo entro un termine di 4 settimane dal ricevimento della comunicazione della Basilese.

Obbligo di diligenza

DG5

Il contraente è tenuto a usare la diligenza necessaria e in particolare a prendere le misure richieste dalle circostanze per la prevenzione e la minimizzazione dei danni.

Luogo di notifica/comunicazione

DG6

Tutte le notifiche e le comunicazioni del contraente o dell'avente diritto devono essere inviate all'agenzia competente o alla sede svizzera della Basilese. Le dichiarazioni di disdetta e recesso devono pervenire presso detta sede prima della scadenza del termine.

Spese

DG7

Le ulteriori spese amministrative riconducibili al contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare tali spese anche come importo forfettario (regolamentazione delle spese consultabile su www.baloise.ch).

Nel caso in cui il pagamento del premio non avvenga entro il termine stabilito, si applicano le disposizioni previste dalla legge sul contratto di assicurazione relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene sospesa alla scadenza del termine di diffida.

Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

DG8

La copertura assicurativa decade fintantoché alla prestazione derivante dal contratto ostino sanzioni economiche, commerciali o finanziarie di legge applicabili.

Rinuncia all'eccezione di negligenza grave

DG9

Se un evento assicurato in questo contratto viene causato da negligenza grave, la Basilese rinuncia al suo diritto di regresso o riduzione di prestazioni che le spetta per legge.

La rinuncia al diritto di regresso o riduzione di prestazioni non trova applicazione se l'evento è stato causato sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali. Sono inoltre fatte salve le normative legali imperativamente applicabili (p. es. art. 65 LCStr).

Foro / Diritto applicabile

DG10

Per tutte le controversie derivanti da questo contratto di assicurazione o a esso connesse, incluse quelle relative alla stipula, all'efficacia, alla modifica o allo scioglimento del contratto stesso, il foro competente esclusivo è Basilea oppure il foro competente del domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto. Se il contraente o l'avente diritto è domiciliato nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è quello di Vaduz.

Il contratto di assicurazione e quindi anche la stipula, l'efficacia, la modifica o lo scioglimento di esso, nonché le eventuali controversie da esso derivanti sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero.

Controversie giuridiche

DG11

Per le controversie derivanti dal contratto di assicurazione i ricorsi sono da presentare a:

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21
Casella postale
4002 Basel

Clausola broker

DG12

Qualora sia un broker a gestire i rapporti commerciali tra il contraente e la Basilese, questi deve essere autorizzato dalla Basilese e dal contraente all'accettazione di notifiche, dichiarazioni e dichiarazioni di volontà nonché pagamenti. Questi si intendono ricevuti dal destinatario non appena pervenuti al broker. La Basilese e il contraente obbligano il broker all'inoltro immediato degli stessi alle parti interessate.

Per fattispecie che, secondo quanto previsto dalla legge o dal contratto, richiedono un'espressa accettazione da parte della Basilese, non sorge alcun obbligo fino alla conferma da parte della Basilese.

Il pagamento dei premi si intende effettuato in tempo utile solo quando è pervenuto alla Basilese.

In caso di evento dannoso, oltre al broker il contraente deve darne immediatamente comunicazione anche alla Basilese. Le indennità vengono liquidate direttamente all'avente diritto.

Forma scritta e prova per testo

DG13

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per le dichiarazioni, queste condizioni contrattuali si riallacciano alla forma scritta ("per iscritto") o alla forma di testo ("prova per testo"). Semplici dichiarazioni rilasciate a voce o al telefono sono considerate valide solo se la Basilese ne conferma l'avvenuta ricezione per iscritto o in formato elettronico.

Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicitamente la forma scritta ("per iscritto"), con essa si intende una dichiarazione con firma autografa.

Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma "tramite prova per testo", questo significa che oltre alla forma scritta è ammessa anche un'altra forma che consente la prova tramite testo. Le dichiarazioni possono essere rilasciate in modo giuridicamente valido senza firma autografa, ad esempio anche tramite canali elettronici (ad es. e-mail, lettera senza firma originale, fax).

Condizioni contrattuali generali

Assicurazione tecnica

I termini stampati in *corsivo* sono da intendersi esclusivamente secondo i contenuti dei termini indicati nelle definizioni. Le definizioni costituiscono parte integrante delle presenti condizioni.

Se indicate nel contratto, sono assicurate le coperture riportate di seguito:

Cose

Copertura assicurativa

Cose appartenenti al contraente, da questo prese in leasing o in affitto. Ai sensi di TE1–TE4 è necessario assicurare tutte le cose appartenenti a un gruppo.

TE1

Macchine, installazioni tecniche, apparecchi e dispositivi

Macchine stazionarie e mobili (comprese le macchine da lavoro semoventi senza targa di controllo), installazioni tecniche, apparecchi e dispositivi, inclusi relativi supporti di dati e *sistemi operativi*

TE2

Macchine da lavoro semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di controllo)

Sono assicurati i veicoli immatricolati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein con targa di controllo blu, verde, marrone o gialla.

TE2.1

Macchine da lavoro semoventi (ad es. pale gommate, autocarri a cassone ribaltabile)

TE2.2

Macchine mobili ed elementi aggiuntivi o sovrastrutture di tipo tecnico, stabilmente installati su

- rimorchi
- veicoli che non sono assicurati con stessi (per esempio gru di carico o sovrastrutture di refrigeramento su camion)

TE2.3

Veicoli speciali

- Veicoli eccezionali (ad es. veicoli cingolati, autogrù, mietitrici-trebbiatrici)
- Veicoli agricoli per una velocità massima di 40 km/h (ad es. trattori, motocarriole / carri di lavoro, monoassi, rimorchi agricoli)
- Ciclomotori (ad es. e-bike, sedie a rotelle motorizzate, Segway)

TE3

Tecnologia dell'informazione (TI)

Impianti e dispositivi (hardware) di *sistemi informatici* (inclusi dispositivi legati alla tecnologia della comunicazione, impianti di sicurezza e di sorveglianza, sistemi di cassa), inclusi relativi supporti di dati e *sistemi operativi* così come l'infrastruttura per il funzionamento della tecnologia dell'informazione

TE4

Aeromobili senza occupanti

Aeromobili senza occupanti senza obbligo di licenza (ad es. droni)

TE5

Assicurazione preventiva

Nuovi acquisti e incrementi di valore durante un anno assicurativo che eccedono le somme delle cose assicurate

TE6

Attrezzi, stampi e attrezzature smontabili intercambiabili

impiegati sulle cose assicurate o insieme alle suddette e che conformemente a TE1 o TE2 non risultano assicurate sulla base del *valore totale*

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per

TE7

Aspetti generali

- Impianti tecnici per l'edilizia finalizzati esclusivamente all'utilizzo funzionale degli edifici (ad es. sistemi di riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, refrigerazione, di tipo sanitario, elettrico, relativo all'automazione degli edifici), ascensori, impianti fotovoltaici
- Aeromobili, veicoli spaziali e natanti, satelliti e altri velivoli (non si applica agli *aeromobili senza occupanti*)
- Merci (ad es. cose destinate alla vendita)
- Cose prese in consegna dal contraente ai fini: dell'elaborazione, riparazione, manutenzione, lavorazione, stoccaggio, trasporto o in commissione da parte di terzi
- *Dati elettronici*
- *Software* (non si applica ai *sistemi operativi*)
- Materiali di consumo come carburanti, masse filtranti, toner, cartucce d'inchiostro, lampadine, tubi (non si applica ai tubi a raggi X, laser e fluorescenti delle insegne luminose)
- Sostanze d'esercizio, come liquidi idraulici, lubrificanti, resine a scambio ionico, elettroliti, catalizzatori, fluidi refrigeranti e riscaldanti
- Prototipi, modelli sperimentali
- Comandi e *sistemi operativi* che non possono più essere utilizzati a causa del sistema (ad es. per via della modifica o della sostituzione dei sistemi hardware / *sistemi operativi*)
- Escavatori o gru impiegati al fine di esercitare attività lavorative su barche o piattaforme galleggianti
- Attrezzi, stampi e attrezzature smontabili intercambiabili durante la fabbricazione, la lavorazione o il trattamento degli stessi

TE8

Macchine, installazioni tecniche, apparecchi e dispositivi

- Cose ai sensi di TE2-TE4
- Veicoli immatricolati

TE9

Macchine da lavoro semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di controllo)

- Veicoli immatricolati dotati di targa di controllo bianca o nera
- Locomotive, carrozze ferroviarie

TE10

Tecnologia dell'informazione (TI)

- Apparecchiature e dispositivi medici e di laboratorio
- Comandi elettronici che costituiscono parti integranti di macchine e impianti tecnici (ad es. CNC, PLC, computer industriali)
- Sistemi di rilevamento dei dati di processi e/o di esercizio (ad es. misuratori o sensori della temperatura, della pressione, dei livelli del liquido o della portata)
- Robot industriali e manipolatori programmabili
- Telecontrollo e controllo dell'ondulazione nei sistemi ad alta tensione
- Misuratori, apparecchi di controllo e radar elettronici
- Biglietterie, distributori automatici e bancomat
- Dispositivi di limitazione d'accesso (ad es. tornelli, barriere)
- macchine fotografiche e videocamere

TE11

Aeromobili senza occupanti

- noleggiati dal contraente a scopi commerciali
- per l'impiego nel tempo libero o per attività di sport dell'aria

Spese

Copertura assicurativa

TE12

Spese di recupero, sgombero e smaltimento,

che sono sostenute dal contraente direttamente e in relazione diretta con i beni assicurati e quale conseguenza di un evento assicurato da questo contratto.

Assicurati solo in base ad accordi particolari:

TE13

Prestazioni di costruzione, spese di movimentazione e protezione

Spese che sono necessarie in seguito ad un evento assicurato dal contratto e relative ad oggetti assicurati

- per il ripristino di edifici o parti d'essi (per es. fondamenta)

- per lavori di scavo e di costruzione per determinare e riparare il danno (per esempio lavori di scavo per condutture), breccia, demolizione e ricostruzione di parti dell'edificio, ampliamento di aperture)
- per spese di spostamento e protezione (ad es. smontaggio e rimontaggio o protezione di altre macchine)

TE14

Migliorie tecniche e spese supplementari di sostituzione

TE14.1

Spese per la ricostruzione e/o sostituzione di cose assicurate distrutte attraverso cose dello stesso tipo, tecnicamente all'avanguardia anche se questo è connesso a un aumento delle capacità. Condizione essenziale è che lo scopo aziendale e/o di utilizzo originario non venga modificato e che la ricostruzione/sostituzione della cosa non sia possibile allo stesso modo e nella stessa qualità in ragione dei progressi tecnologici.

TE14.2

Spese supplementari per la sostituzione delle cose assicurate, ad es.

- spese di viaggio e altre spese di collaboratori propri o di terzi
- salari per lavori di valutazione e verifica

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per

TE15

Spese

- che non hanno alcun rapporto di causalità con il danno assicurato
- per modifiche o migliorie (non si applica ai miglioramenti tecnici ai sensi di TE14.1)
- per lo smaltimento di aria, acque e terreno (inclusa flora e fauna), anche se sono mescolati o coperti con cose assicurate
- per la decontaminazione delle cose assicurate, del terreno e delle acque
- in seguito a scarsità di capitali, perdite patrimoniali
- dovute a pene contrattuali/convenzionali
- dovute a pene pecuniarie, multe, sanzioni amministrative, garanzie
- correlate a danni a persone
- per miglioramenti di rischio e misure preventive
- per avvocati e tribunali
- che sarebbero insorte anche senza evento dannoso (ad es. per la rimozione di una contaminazione preesistente), non importa se e quando sarebbero state sostenute tali spese

Perdita di reddito e spese supplementari

Copertura assicurativa

A seconda di quanto concordato nel contratto di assicurazione sono assicurati:

TE16

Interruzione di esercizio

Danni causati dall'interruzione totale o parziale dell'attività del contraente. Il danno da interruzione d'esercizio deve essere stato causato agli oggetti assicurati in seguito a un evento assicurato in questo contratto.

L'assicurazione copre anche:

- danni da interruzione d'esercizio derivanti da cause per le quali risponde, per legge o per contratto, il produttore, il venditore, il locatore, la ditta riparatrice o manutentrice
- per le cose impiegate presso i luoghi di assicurazione ai sensi di TE1: danni da interruzione risultanti dall'interruzione imprevista e improvvisa della fornitura elettrica pubblica della durata di almeno un'ora
- aggravamenti del danno da interruzione dovuti a disposizioni di diritto pubblico, se queste vengono emanate dopo che si è verificato il danno e in base a leggi e ordinanze già vigenti prima del verificarsi del danno stesso

Durata della garanzia: 1 anno (se non diversamente concordato)

TE17

Perdita di reddito

Perdite di reddito subite dal contraente nel periodo dell'interruzione di esercizio, tuttavia non oltre la *durata della garanzia*

TE18

Spese supplementari

- Spese supplementari necessarie per il mantenimento dell'attività nella misura prevista durante il periodo di interruzione (ad es. indennità di lavoro straordinario, il ripiego a macchine meno economiche, riparazioni provvisorie, il noleggio di una macchina sostitutiva/di un impianto sostitutivo, l'assegnazione dei lavori a ditte terze)
- Spese speciali. Le spese sono considerate speciali se non riducono il danno durante la *durata della garanzia* o lo fanno soltanto dopo *durata della garanzia*.; tra queste rientrano anche le pene convenzionali contrattualmente motivate e documentabili da corrispondere per gli incarichi assunti che, a causa dell'interruzione, non possono più essere eseguiti o possono essere eseguiti solo in ritardo

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per

TE19

Aspetti generali

- Danni di ripercussione derivanti da aziende terze
- Interruzione della fornitura elettrica pubblica come conseguenza di sovratensione o fluttuazioni della tensione

TE20

Perdita di reddito

- Perdite di reddito in seguito a danni alle persone
- Perdite di reddito in seguito a circostanze che non hanno alcun rapporto di causalità con il danno assicurato
- Mancanza di capitale provocata dal danno materiale o d'interruzione
- Disposizioni di diritto pubblico, riferite a cose che non sono interessate dal danno

TE21

Spese supplementari

- Spese supplementari in seguito a danni alla persona
- Spese supplementari in seguito a circostanze che non hanno alcun rapporto di causalità con il danno assicurato
- Spese di accertamento del danno
- Spese per la ricostituzione di *dati elettronici* e *software*
- Prestazioni dei servizi pubblici dei vigili del fuoco, della polizia e altre parti obbligate a prestare soccorso
- Aumenti del danno riconducibili a cambiamenti o innovazioni fatte dopo il sinistro

Rischi assicurati

Copertura assicurativa

TE22

Danneggiamento o distruzione che sopraggiungono in maniera improvvisa ed imprevista a seguito

TE22.1

dell'azione di forze esterne e di cause interne

- forze esterne (con e senza violenza)
ad es. collisione, urto, ribaltamento, caduta, vento, assorbimento o penetrazione di corpi estranei, acque o liquidi, esposizione alla temperatura o all'umidità, errori di manipolazione, negligenza, vandalismo, cedimento di terra e terreno, sovratensione
- cause interne
ad es. cortocircuito, sovraccarico, sovrappressione e depressione, eccesso di giri, lubrificazione insufficiente, difetti del materiale o di fabbricazione

TE22.2

all'azione di forze esterne e violente

ad es. collisione, urto, ribaltamento o caduta
(assicurabili in alternativa a TE22.1 per macchine da lavoro
semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di
controllo))

TE22.3

Un evento è considerato imprevisto se né il contraente né il relativo
rappresentante né la direzione aziendale responsabile lo hanno
previsto tempestivamente oppure avrebbero potuto prevederlo
applicando la diligenza necessaria.

Assicurati solo in base ad accordi particolari:

TE23

Incendio / Eventi naturali

TE23.1

Incendio

Danni causati da:

- incendio
- fulmine
- esplosione
- implosione
- effetto repentino e accidentale di fumo
- meteoriti e altri corpi celesti
- caduta o atterraggio d'emergenza di aeromobili e veicoli
spaziali o parti di essi

Non si considerano danni da incendio i danni derivanti da cause
diverse da quelle menzionate, in particolare la strinatura, il fuoco
utilitario o l'effetto del calore.

TE23.2

Eventi naturali

Danni in seguito a

- piene
- inondazioni
- tempesta = vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi e
scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate
- grandine
- valanghe
- pressione della neve
- frane
- caduta di sassi
- smottamenti

Non si considerano danni causati dagli elementi naturali i danni
derivanti da altre cause rispetto a quelle menzionate, in particolare
dal cedimento di terreno, cattiva qualità del terreno di costruzione,
costruzione edilizia difettosa, movimenti artificiali di terreno, caduta
della neve dai tetti, acque sotterranee o acqua di ristagno dalla
canalizzazione.

TE23.3

Danni indiretti

Danni da furto, acque e rottura vetri conseguenti a incendio e ad
eventi naturali

TE24

Furto

Danni causati da

- *furto con scasso, rapina*
- *furto semplice*

TE25

Perdita a seguito di inaccessibilità

Perdita di cose assicurate a seguito di inaccessibilità (ad es.
perché le cose cadono in terreni impervi, rimangono bloccate,
sprofondano o vengono seppellite), nel caso in cui le cose
interessate non possano più essere recuperate o possano essere
recuperate solo a fronte di spese ingenti sproporzionate rispetto al
loro *valore attuale*.

TE26

Danni verificatisi nel corso di fiere, esposizioni, revisioni e trasporti

Cose assicurate che si trovano temporaneamente all'esterno in

- fiere, esposizioni, revisioni compresi trasporto fino al suddetto
luogo e trasporto di ritorno
- trasporti effettuati tra i luoghi di assicurazione

Copertura assicurativa:

Danni derivanti dall'azione di forze esterne e cause interne ai sensi
di TE22.1

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per

TE27

Eventi catastrofici

Danni derivanti da

- eventi bellici
- violazioni della neutralità
- rivoluzioni
- ribellioni
- insurrezioni
- disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in
occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e le
contromisure adottate
- *terremoti ed eruzioni vulcaniche*
- acque di laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali,
indipendentemente dalla relativa causa
- reazione nucleare, radiazioni o contaminazione radioattiva,
controllati o meno, diretti o indiretti, verificatisi all'interno o
all'esterno dell'azienda oppure causati o aggravati da uno
degli eventi assicurati

TE28

Danni in seguito a terrorismo

Danni di qualsiasi genere da ricondurre in modo diretto o indiretto
a terrorismo (indipendentemente dalle cause concomitanti).

È considerato terrorismo ogni azione di violenza o minaccia di
violenza per il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici,
ideologici o simili.

L'azione di violenza o la minaccia di violenza che è mirata a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parti della popolazione o a influenzare un governo o un'istituzione statale.

Non rientrano nel concetto di terrorismo i disordini interni.

TE29

Incidenti informatici

Se un evento del genere conduce a un danno materiale coperto dal contratto di assicurazione, il danno è assicurato.

TE30

Danni di cui rispondono per legge o per contratto il produttore, il venditore, il locatore, la ditta responsabile della riparazione, del montaggio o della manutenzione

TE31

Danni dovuti a perdita, smarrimento, perdita non comprovata (non si applica in caso di perdita a seguito di inaccessibilità ai sensi di TE25)

TE32

Danni derivanti da appropriazione indebita, truffa, estorsione, amministrazione infedele

TE33

Danni dovuti a decisioni di organi statali o militari, in particolare dovuti a disposizioni di diritto dell'esecuzione e del fallimento nell'ambito dell'esecuzione forzata, dell'espropriazione, del sequestro o della confisca

TE34

Danni a cose durante i trasporti

- in seguito a imballaggio inadeguato o insufficiente
- se queste vengono trasportate con mezzi di trasporto non consentiti dalle autorità e il contraente ne è a conoscenza

TE35

Danni a cose o a parti di esse riconducibili a

- inevitabili influssi dell'uso adeguato (ad es. invecchiamento, affaticamento del materiale, usura, logoramento)
- corrosione, erosione, ossidazione

Se un evento del genere conduce a un danno coperto dal contratto di assicurazione, il danno è assicurato.

TE36

Danneggiamento o distruzione di parti soggette a usura che non si verificano in connessione con un danno coperto ad altre parti della cosa assicurata.

TE37

Danni a cose o a parti di esse causati direttamente

- dalla relativa fabbricazione, lavorazione o relativo trattamento (non vale per lavori di riparazione, revisione o manutenzione)
- da prove o esperimenti

TE38

Graffi (non si applica se, come conseguenza, la cosa assicurata non è più utilizzabile).

TE39

Danni causati da

- innalzamento e straripamento di corpi idrici, che l'esperienza ha mostrato ripetersi a intervalli più o meno lunghi
- movimenti artificiali di terreno o spostamenti di terreno

TE40

Incendio / Eventi naturali

Danni che sono assicurati altrove o che devono essere assicurati altrove (per esempio presso un'assicurazione cantonale).

TE41

Furto

Furto semplice di cose all'aperto o su cantieri se tali cose non sono sorvegliate o protette contro il furto al di fuori delle ore di ufficio/attività (non si applica a macchine semoventi, macchine mobili, veicoli eccezionali e veicoli agricoli).

Sono ritenute messe in sicurezza contro i furti:

- le cose all'aperto, se queste sono ad esempio legate con catena e lucchetto, fissate al suolo con delle viti o messe in sicurezza in modo simile contro il furto
- le cose nei *cantieri*, se queste vengono custodite in stabili chiusi a chiave, in locali chiusi a chiave all'interno di stabili, in baracche da cantiere o container chiusi a chiave, in costruzioni non finite chiuse a chiave o in veicoli chiusi a chiave

Assicurazione dati

Copertura assicurativa

A seconda di quanto concordato nel contratto di assicurazione sono assicurati:

TE42

Spese per la ricostituzione dei dati e del software

Spese per la ricostituzione e/o di sostituzione dei propri *dati elettronici* e del *software*, creati in proprio o acquistati, che vengono utilizzati per propri scopi e che si trovano sui *sistemi IT* del contraente o su quelli di un fornitore esterno di servizi informatici, con il quale il contraente ha un contratto di servizio, nello stato immediatamente prima del sinistro.

TE43

Spese supplementari nel caso di interruzione dei sistemi IT

Spese supplementari necessarie ed economicamente sostenibili per il mantenimento del servizio informatico nella misura prevista durante il periodo di interruzione (ad es. per l'indennizzo per il lavoro straordinario, spese di locazione per l'utilizzo di altri *sistemi IT*, incluse riprogrammazioni una tantum)

Durata della garanzia: 1 anno (se non diversamente concordato)

TE44

Data Base

Perdite di *dati elettronici* e *software* conseguenti a

- danneggiamento fisico, distruzione o perdita di supporti di dati o dei moduli a protezione del *software* (ad es. Dongle) dovuti a un evento coperto ai sensi del contratto di assicurazione
- guasto tecnico, interruzione o danneggiamento della tecnologia dell'informazione (TI), della relativa infrastruttura o di impianti e linee finalizzate alla trasmissione di dati
- effetto comprovabile di un fulmine
- sovrappressione e sottotensione, fluttuazioni della tensione, mancanza di corrente, interruzione di corrente
- carica elettrostatica, interferenza elettromagnetica (ad es. induzione elettrostatica)

L'assicurazione copre anche:

- danni derivanti da cause per le quali risponde, per legge o per contratto, il produttore, il venditore, il locatore, la ditta riparatrice o manuttrice

Assicurati solo in base ad accordi particolari:

TE45

Incendio / Eventi naturali

Incendio / eventi naturali ai sensi di TE23

TE46

Furto

Furto ai sensi di TE24

TE47

Data Plus

- Danni accertati per la prima volta durante il periodo contrattuale e riconducibili a una violazione della sicurezza delle informazioni verificatasi durante il periodo di validità contrattuale. La violazione della sicurezza delle informazioni in relazione ai propri dati elettronici, sistemi IT e pagine web deve essere riconducibile per il contraente a un incidente informatico
- Le spese per l'eliminazione del *malware* dai *sistemi IT* del contraente

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per

TE48

Software

Software non operativo o non autorizzato

TE49

Spese

- che eccedono quelle della ricostituzione dei *dati elettronici* e del *software* (ad es. il valore effettivo dei *dati elettronici*)
- per la sostituzione o gli aggiornamenti dei *sistemi IT* e del *software* che, a causa del sistema, non possono più essere utilizzati (ad es. a causa di una modifica o di una sostituzione dell'hardware / dei *sistemi operativi*)

- per la rigenerazione dei dati che non possono più essere ripristinati o che possono esserlo solo con uno sforzo sproporzionato (in mancanza di un backup elettronico o di registrazioni scritte)
- per la rimozione di errori del *software*

TE50

Spese supplementari nel caso di interruzione dei sistemi IT

- Perdite di reddito
- Interruzioni di cose che non rientrano nell'ambito della tecnologia dell'informazione (TI), ad es. macchine / impianti di produzione
- Spese supplementari legate allo spegnimento pianificato dei *sistemi IT* (ad es. a causa lavori di manutenzione o di ampliamento)
- Spese supplementari legate a modifiche, ampliamenti o innovazioni apportati ai *sistemi IT*
- Pretese derivanti da penali contrattuali, pene pecuniarie, multe, sanzioni amministrative, garanzie di esecuzione o altre garanzie contrattuali

TE51

Danni

- dovuti al fatto che la capacità di memorizzazione e la leggibilità del supporto di dati siano andate perse causa invecchiamento
- da provvedimenti di organi statali o militari, in particolare di diritto d'esecuzione e fallimentare, espropriazione, confisca o sequestro

TE52

Errori di sistema IT

Danni causati da errori o difetti del *software* o dell'hardware dei *sistemi IT*, ad es.

- per limitazioni di capacità dovute al sistema
- per incompatibilità del *software* con il *sistema IT*
- perché gli aggiornamenti del *software* sono stati interrotti o il *software* non era ancora stato rilasciato
- per errori di programmazione

TE53

Data Base

Modifiche o perdite di *dati elettronici* e del *software* senza danni fisici o compromissione fisica della tecnologia dell'informazione (TI) o della relativa infrastruttura, in particolare a causa di

- cancellazione, sovrascrittura o formattazione
- *incidenti informatici*

TE54

Data Plus

- *Violazioni della sicurezza delle informazioni* di cui il contraente era già a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, già prima dell'inizio della copertura assicurativa
- Spese forensi per determinare la causa e accertare la *violazione della sicurezza delle informazioni*
- Spese causate da un'estorsione cyber
- Spese derivanti dall'applicazione delle raccomandazioni per evitare future *violazioni della sicurezza delle informazioni*

Informazioni generali

TE55

Validità territoriale

La copertura assicurativa si estende a tutti i luoghi di assicurazione (luoghi utilizzati in modo permanente) del contraente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Per cose in circolazione e cose temporaneamente all'esterno si applica la copertura assicurativa vale in qualsiasi luogo concordato

- in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, in Austria, Germania, Francia e Italia
- in tutto il mondo

Con riferimento all'assicurazione dati la copertura assicurativa si applica in tutto il mondo.

TE56

Validità temporale

L'assicurazione è valida per i danni verificatisi nel corso della durata contrattuale.

L'assicurazione inizia alla data indicata nel contratto di assicurazione, ma non prima di

- per gli oggetti consegnati pronti per l'uso, quando sono presi in consegna senza difetti nel luogo di assicurazione
- per gli oggetti non consegnati pronti per l'uso, che vengono assemblati pronti per l'uso nel luogo di assicurazione solo quando sono pronti per l'uso dopo un controllo funzionale riuscito e la consegna formale ha avuto luogo.

Una volta operative le cose assicurate rimangono assicurate anche durante lo smontaggio/il rimontaggio, l'ampliamento, la riparazione, lo stoccaggio e il trasporto.

TE57

Somme assicurate

Le somme assicurate per cose ai sensi di TE1–TE4 devono corrispondere al *valore totale*.

Tutte le ulteriori somme assicurate sono valide a *primo rischio*.

TE58

Modifica delle somme assicurate e del fatturato annuo

Il contraente deve comunicare alla Basilese

- le attuali somme assicurative delle cose assicurate, non appena il *valore totale* dei nuovi acquisti e degli incrementi di valore supera la somma assicurata dell'assicurazione preventiva
- le variazioni del fatturato annuo, non appena la differenza rispetto al fatturato annuo contrattuale raggiunge il 30 %

Il contratto di assicurazione viene adeguato alla data di notifica.

TE59

Obblighi di diligenza

In ottemperanza agli obblighi di diligenza, il contraente è tenuto ad applicare le misure richieste dalle circostanze

- per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati; devono essere rispettate le raccomandazioni o le disposizioni di produttori, venditori o locatori in relazione al funzionamento e a interventi di assistenza e manutenzione
- per scongiurare eventuali danni

TE60

Obblighi

TE60.1

Garanzia della sicurezza IT

Le aziende assicurate devono adottare misure di protezione e procedure tecniche e organizzative per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati e dei sistemi.

Tale protezione deve essere adeguata all'importanza e alla sensibilità dei dati e dei processi e soddisfare le disposizioni di protezione dei dati usuali del settore. Ciò comprende, tra l'altro, una protezione contro

- *malware* (ad es. tramite firewall, *software* antivirus, aggiornamento del *software*)
- accessi non autorizzati a dati e sistemi (ad es. tramite sistemi di protezione degli accessi)
- perdita di dati e modifica controproducente di dati e sistemi (ad es. tramite copie di sicurezza regolari dei dati (backup) che vengono conservate separatamente in locale)
- furto (ad es. tramite crittografia dei supporti di dati di dispositivi mobili)
- errori umani (ad es. tramite la formazione dei collaboratori che utilizzano i mezzi IT)

Al riguardo, la protezione si estende sia ai *sistemi IT* propri che agli impianti di produzione e agli apparecchi mobili ed esterni collegati alla rete. Nel trasferimento di servizi a terzi, con riferimento a tale protezione le aziende assicurate devono usare la diligenza richiesta nella scelta del fornitore di servizi.

Le installazioni tecniche e le procedure nonché le misure organizzative delle aziende assicurate per la sicurezza delle informazioni devono corrispondere allo stato corrente della tecnica e la relativa efficacia deve essere regolarmente controllata e aggiornata.

Sinistro

TE61

Notifica

In caso di sinistro, questo deve essere notificato immediatamente alla Basilese al numero 00800 24 800 800 oppure al +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di connessione dall'estero.

In caso di furto o di vandalismo

- deve essere inoltre avvertita immediatamente la polizia, deve essere richiesta un'indagine ufficiale e, senza il consenso della polizia, le tracce del fatto non devono essere né rimosse né alterate
- devono essere attuate tutte le misure volte all'identificazione del colpevole e alla riacquisizione delle cose rubate in modo scrupoloso e secondo le istruzioni della polizia o della Basilese
- la Basilese deve essere avvertita immediatamente qualora le cose rubate o smarrite vengano ritrovate oppure se il contraente ne riceve notizia

TE62

Riduzione del danno

Durante e dopo l'evento dannoso bisogna provvedere al mantenimento e al salvataggio delle cose assicurate e alla riduzione del danno. Devono essere rispettate le eventuali disposizioni della Basilese.

Nel caso di un danno da interruzione di esercizio, nel corso della *durata della garanzia* la Basilese ha il diritto di richiedere tutte le precauzioni da essa ritenute idonee al riguardo e di verificare le misure adottate.

TE63

Divieto di modifica

- Devono essere evitate modifiche delle cose danneggiate in seguito alle quali sarebbe più difficile o impossibile stabilire la causa o l'entità del danno
- Da ciò sono escluse le misure volte alla riduzione del danno o che sono nell'interesse pubblico

TE64

Obbligo d'informare

- Alla Basilese deve essere comunicata ogni informazione in merito alla causa, all'entità e alle circostanze specifiche del danno e deve esserle reso possibile lo svolgimento di tutte le indagini necessarie
- Devono essere comunicate tutte le informazioni, su richiesta anche in forma scritta, relative alla fondatezza di un diritto di indennizzo e all'entità dell'obbligo di indennizzo
- Su richiesta deve essere rilasciato alla Basilese un elenco delle cose presenti prima e dopo il danno e interessate dal danno con l'indicazione dei valori

Nel caso di un danno da interruzione di esercizio, il contraente è inoltre tenuto

- a indicare alla Basilese la ripresa della piena operatività, se questo avviene nella *durata della garanzia*
- a redigere un bilancio intermedio su richiesta della Basilese. La Basilese o il relativo perito sono autorizzati a collaborare alla compilazione dell'inventario
- su richiesta, a presentare alla Basilese i libri di commercio, gli inventari, i bilanci, le statistiche, i giustificativi e altri dati relativi all'andamento dell'esercizio corrente e dei tre anni precedenti

TE65

Obbligo di prova e legittimazione dell'entità del danno

- L'entità del danno deve essere provata ad es. per mezzo di fatture e ricevute
- La somma assicurata non costituisce prova dell'esistenza e del valore delle cose assicurate al momento del verificarsi del danno
- Le parti interessate dal danno devono essere tenute a disposizione della Basilese
- La valutazione dell'entità del danno deve essere documentabile e ricostruibile

TE66

Determinazione del danno

Il danno viene determinato dalle parti stesse oppure da un esperto comune o ancora con una procedura peritale.

Un danno da interruzione di esercizio viene fundamentalmente determinato al termine della *durata della garanzia*. Di comune accordo può essere accertato già in precedenza.

Nell'assicurazione per conto di terzi il danno viene accertato esclusivamente tra il contraente e la Basilese.

La Basilese non è tenuta a prendere in consegna le cose recuperate o danneggiate.

L'avente diritto deve restituire l'indennizzo per le cose successivamente fornite, detratto il rimborso per eventuali perdite di valore oppure mettere le cose a disposizione della Basilese.

A propria discrezione, ove lo ritenga opportuno, la Basilese può

- decidere se far effettuare le necessarie riparazioni al personale da essa incaricato
- fornire l'indennizzo in contanti
- fornire una sostituzione naturale

TE67

Procedura peritale

Ogni parte può richiedere l'applicazione della procedura peritale. Ogni parte designa un perito. Tali periti nominano un rappresentante prima di cominciare a valutare il danno.

I periti determinano il valore delle cose assicurate immediatamente prima e dopo il sinistro ovvero in caso di un danno da interruzione di esercizio l'ammontare dell'indennizzo. Se i valori stimati divergono tra loro, il rappresentante deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due valori stimati. I valori stimati stabiliti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti se non viene provato che gli stessi si differenziano in modo evidente e considerevole dalla realtà.

La parte che sostiene l'esistenza di una tale differenza deve presentarne la prova. Ognuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle del rappresentante.

TE68

Costituzione in pegno

Nei confronti dei creditori pignorati, il cui diritto di pegno è iscritto nel registro fondiario, o che hanno notificato per iscritto alla Basilese il proprio diritto di pegno e i cui crediti non sono coperti dal patrimonio del debitore, la Basilese risponde fino all'ammontare dell'indennizzo anche se, per l'avente diritto, il diritto all'indennizzo decade per intero o in parte.

Tale disposizione non viene applicata se il creditore pignorato stesso è l'avente diritto o se ha provocato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

TE69

Calcolo dell'indennizzo per le cose

L'indennizzo delle cose assicurate in caso di un *danno totale* viene calcolata sulla base del relativo valore di risarcimento alla data del sinistro.

Nel caso di un danno parziale vengono indennizzate al massimo le spese di riparazione.

Il valore residuo (valore delle cose assicurate che possono essere ancora recuperate o utilizzate) viene detratto dall'indennizzo.

Il valore residuo viene calcolato

- al *valore a nuovo*, se viene indennizzato il *valore a nuovo*
- al *valore attuale*, se viene indennizzato il *valore attuale*

Non si tiene conto del valore affettivo personale.

TE70

Spese di riparazione

- Spese per il ripristino dell'oggetto nello stato immediatamente prima del sinistro (ivi incluse spese di dogana, trasporto, smontaggio, montaggio e messa in funzione)
- Proprie spese insorte se la riparazione viene effettuata personalmente o dal personale dell'azienda
- Indennizzo per il lavoro straordinario per i lavori di riparazione e indennità per spedizioni espresse

Dall'indennizzo vengono detratte le spese risparmiate, ad es. per revisione, manutenzione o per la sostituzione di parti non interessate dal danno.

Un eventuale valore aggiuntivo generato dalla riparazione viene detratto, ad es. in caso di aumento del *valore attuale* o in caso di estensione della durata di vita tecnica (non si applica se l'indennizzo del *valore a nuovo* è dovuto nonché per miglioramenti tecnici ai sensi di TE14.1).

L'eventuale deprezzamento derivante dal ripristino non viene indennizzato.

Per il costo della mano d'opera non ha luogo alcuna detrazione per ammortamento.

TE71

Valori di risarcimento

TE71.1

Incendio / eventi naturali e furto

Il *valore a nuovo* della cosa interessata dal sinistro in caso di danni provocati da incendio / eventi naturali ai sensi di TE23 e da furto ai sensi di TE24.

TE71.2

Danneggiamento o distruzione, perdita a seguito di inaccessibilità (danni tecnici)

Il *valore attuale* della cosa interessata dal sinistro immediatamente prima del sinistro, purché non sia dovuto l'*indennizzo del valore a nuovo*.

TE71.3

Indennizzo del valore a nuovo nel caso di danni tecnici (soltanto se concordato specificatamente)

Valore a nuovo per

- cose (esclusa tecnologia dell'informazione (TI), *aeromobili senza occupanti*, robot di ispezione per canalizzazioni): entro i primi 7 anni dalla loro prima messa in funzione
- tecnologia dell'informazione (TI): entro i primi 5 anni dalla loro prima messa in funzione
- *aeromobili senza occupanti*, robot di ispezione per canalizzazioni: entro i primi 3 anni dalla loro prima messa in funzione

in seguito, il *valore attuale* + 20 % del *valore a nuovo* della cosa interessata dal sinistro (*valore venale* maggiorato)

L'indennizzo è limitato al *valore attuale* per:

- *attrezzi, stampi e apparecchi intercambiabili*
- *componenti soggetti a usura*
- componenti che, durante la durata di vita delle cose assicurate, per esperienza devono essere sostituiti più volte (ad es. batterie, avvolgimenti, tubi fluorescenti, tubi per raggi X, tubi per laser, mandrini motorizzati, funi metalliche, nastri trasportatori)

TE72

Determinazione del valore attuale

L'ammortamento per la determinazione del *valore attuale* viene calcolato sulla base della durata di vita tecnica della cosa tenendo conto del suo tipo di utilizzo. L'ammortamento massimo è pari al 70 % (non si applica alle funi metalliche).

Si applicano le seguenti percentuali di ammortamento lineari per:

- tecnologia dell'informazione (TI): 1 % al mese
- elettronica industriale: 7 % all'anno
- avvolgimenti per apparecchi elettrici: 5 % all'anno
- tubi per raggi X, tubi per laser: 2 % al mese
- tubi fluorescenti: 10 % all'anno
- trasformatori ad alta tensione: 5 % all'anno
- funi metalliche: 33 ⅓ % all'anno

TE73

Indennizzo per le spese

Vengono indennizzate le spese effettive da sostenere entro un anno dal verificarsi dell'evento dannoso, per miglioramenti tecnici e spese supplementari di sostituzione ai sensi di TE14, tuttavia fino a un massimo del 10 % della somma assicurata della cosa interessata dal sinistro.

TE74

Indennizzo per interruzione di esercizio

TE74.1

Perdita di reddito

Vengono indennizzate la differenza tra il *fatturato* effettivamente realizzato nel corso della *durata della garanzia* e quello che si sarebbe potuto ottenere senza l'interruzione, meno la differenza tra le spese presumibili e quelle effettivamente sostenute.

TE74.2

Spese supplementari

Vengono indennizzate le spese supplementari effettivamente sostenute, nella misura in cui eccedano le spese che sarebbero insorte nello stesso periodo in assenza dell'interruzione, al netto delle spese risparmiate.

Le spese per misure di minimizzazione del danno che hanno avuto ripercussioni oltre la durata dell'interruzione o la *durata della garanzia*, a condizione che la copertura per le spese speciali sia esaurita, vengono ripartite tra il contraente e la Basilese secondo l'utilità che essi ne traggono.

TE74.3

Circostanze particolari

Si tiene conto delle circostanze che avrebbero influito sul *fatturato* nel corso della *durata della garanzia* anche se l'interruzione non si fosse verificata.

Se dopo l'evento dannoso l'attività non viene ripresa, la Basilese indennizza solo le spese fisse continue effettive, se queste, in caso di mancata interruzione, sarebbero state coperte dal *fatturato*. In questo caso, e nei limiti della *durata della garanzia*, si terrà conto della durata probabile dell'interruzione. Per le cose non rimesse in esercizio, le *spese supplementari* effettivamente sostenute vengono rimborsate tenendo conto della durata presumibile dell'interruzione.

TE75

Indennità per assicurazione dati

TE75.1

Spese per la ricostituzione dei dati e del software

Vengono indennizzate le spese effettive per la ricostituzione dei *dati elettronici* e del *software* da sostenere entro un anno dal verificarsi dell'evento dannoso.

Quanto indicato comprende in particolare il ripristino da backup nonché l'immissione manuale da registrazioni scritte.

Per la sostituzione dei *dati elettronici* e del *software* acquistati viene indennizzato al massimo il prezzo d'acquisto originario (nel caso del *software* anche le spese per la nuova acquisizione della licenza).

Se i *dati elettronici* e il *software* non possono più essere ripristinati o sostituiti, sono coperte le spese per l'accertamento di tale fatto.

TE75.2

Spese supplementari nel caso di interruzione dei sistemi IT

Vengono indennizzate le spese supplementari effettivamente sostenute, nella misura in cui eccedano le spese che sarebbero insorte nello stesso periodo in assenza dell'interruzione, al netto delle spese risparmiate.

TE76

Limitazione dell'indennità

L'indennità è limitata dalla somma assicurata ovvero dalla limitazione della prestazione.

Se una cosa non viene più riparata/sostituita o se per la cosa interessata dal danno non sono più disponibili pezzi di ricambio prodotti in serie, l'indennità è limitata alle spese di riparazione presumibili o, nel caso di un *danno totale*, al *valore attuale*.

TE77

Franchigia

La franchigia viene detratta per ogni evento dannoso dall'indennizzo calcolato secondo quanto previsto dalla legge e dal contratto.

Se diverse cose, spese o ricavi sono interessati dallo stesso evento dannoso, la franchigia viene detratta solo una volta. Nel caso di diverse franchigie, sarà dedotta quella più elevata.

TE78

Spese di minimizzazione dei danni

Nei limiti della somma assicurata sono indennizzate anche le spese di minimizzazione del danno conformemente a TE62. Se tali spese e l'indennizzo superano congiuntamente la somma assicurata, vengono rimborsate solo se si tratta di oneri che sono stati ordinati dalla Basilese.

Le spese per le prestazioni di vigili del fuoco, polizia e altre parti obbligate al soccorso non vengono indennizzate.

TE79

Riduzione dell'indennizzo

TE79.1

Sottoassicurazione per cose

Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene rimborsato solo proporzionalmente al rapporto fra la somma assicurata e il valore di risarcimento.

La sottoassicurazione viene calcolata separatamente sulla singola prestazione designata nel contratto di assicurazione.

Per l'assicurazione al *primo rischio*, il danno viene rimborsato fino all'ammontare delle limitazioni delle prestazioni o della somma assicurata concordate, senza applicare alcuna sottoassicurazione.

TE79.2

Sottoassicurazione per interruzione di esercizio

Se alla base del contratto è stato posto un *fatturato* troppo basso, il danno per l'interruzione di esercizio viene indennizzato solo proporzionalmente al rapporto tra il *fatturato* indicato nel contratto rispetto a quello accertato.

TE80

Rinuncia al computo di una sottoassicurazione

Per i danni fino al 10 % della somma assicurata, al massimo CHF 20'000, si rinuncia al calcolo di una sottoassicurazione.

TE81

Violazione degli obblighi

In caso di violazione colpevole di disposizioni e obblighi legali o contrattuali, o di obblighi di diligenza, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione all'influsso che tale violazione ha avuto sul sinistro, sull'entità o sulla prova del danno.

In caso di violazione colposa da parte di una persona assicurata degli obblighi specificati in relazione alla liquidazione del sinistro, la Basilese è svincolata da ogni obbligo nei suoi confronti nella misura in cui la prestazione da fornire ne sarebbe aumentata.

Questo pregiudizio non si verifica se la persona assicurata dimostra che la violazione non ha influito in alcun modo sul verificarsi del sinistro e sull'entità delle prestazioni dovute dalla Basilese.

Definizioni

Aeromobili senza occupanti

Aeromobili che possono essere condotti e navigati in modo indipendente senza la presenza di un equipaggio a bordo tramite un computer o da terra tramite un telecomando (ad es. drone).

Cantiere

Viene considerato cantiere l'intera area su cui sono presenti i valori materiali che si trovano sul posto in relazione a un'opera edilizia, anche prima dell'inizio e dopo il termine dell'opera edilizia stessa.

Componenti soggetti a usura

I componenti per cui è prevista la sostituzione e che, a causa dell'utilizzo, si deteriorano nel corso del tempo, ad es.:

- strumenti di perforazione, utensili da taglio e di frantumazione (ad es. punte di trapano, placchette reversibili, coltelli, sminuzzatrici, ganasce di frantumazione, martelli a percussione, sfere di macinazione)
- ugelli, guarnizioni, tubi flessibili
- rulli inchiostriatori, panni di feltro e teli gommati, cinghie, setacci
- cucchiai, pale, benne prensili
- rulli, pneumatici, cingoli
- rivestimenti in muratura, rivestimenti smaltati

Danno totale

Sussiste un danno totale, se

- le spese stimate per la sostituzione o il ripristino superano il *valore attuale*
- non è possibile una sostituzione o una ricostruzione
- una cosa rubata dopo una perdita assicurata non viene ritrovata entro 4 settimane

Dati elettronici

Informazioni salvate elettronicamente su supporti di dati (ad es. dati di base e dati relativi ai movimenti derivanti da file e banche dati, file di testo, file grafici).

Durata della garanzia

Limitazione temporale della copertura assicurativa in caso di sinistro. Inizia con il verificarsi del danno.

Fatturato

Sono considerate fatturato le entrate ottenute dalla vendita di merce e prodotti e dai servizi erogati, senza l'imposta sul valore aggiunto a carico dei clienti.

Furto con scasso, rapina

Viene considerato furto con scasso:

Furto tramite

- irruzione violenta in uno stabile o in uno dei locali dello stabile
- apertura forzata di un contenitore all'interno di uno stabile
- apertura forzata di una baracca o di un container
- apertura forzata di un veicolo

Vengono considerati furto con scasso anche:

- il furto effettuato con le chiavi e codice giusti, a condizione che i colpevoli se ne siano appropriati mediante furto con scasso o rapina
- l'evasione violenta da uno stabile o un locale di uno stabile da parte di autori in essi rinchiusi

Viene considerata rapina

il furto con minaccia o uso di violenza contro il titolare, il suo personale o le persone che vivono con lui nella stessa economia domestica nonché il furto in caso d'incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.

Furto semplice

Tutte le perdite dovute a furto che non possono essere considerate *furti con scasso* o *rapina* per mezzo di prove determinanti come tracce, testimoni o circostanze.

Incidente informatico

- Attacco, intromissione o accesso intenzionali da parte di criminali informatici, ma anche da parte di altri autori (ad es. hacking, sovraccarico mirato dei siti web mediante attacco denial-of-service, phishing, pharming)

- *Accesso o intromissione negligente da parte di collaboratori o fornitori di servizi esterni (ad es. manipolazione del sistema IT, cancellazione dei dati)*
- *Malware*

Malware

Il malware (detto anche codice maligno o software dannoso) consiste in un programma e altre procedure e routine informatiche che hanno lo scopo di utilizzare dati in modo illecito, di corromperli o cancellarli oppure che hanno lo scopo di intervenire illecitamente su altri processi informatici.

Primo rischio

Una somma assicurata massima concordata per un determinato rischio.

Sistema operativo

Il sistema operativo indica un programma di controllo che consente all'utente di gestire dati, controllare macchine, impianti, apparecchi e dispositivi o di avviare o terminare programmi.

Sistemi IT (sistemi per il trattamento delle informazioni)

Sistemi della tecnologia dell'informazione e comunicazione, incluso hardware, infrastruttura, *software* o altri apparecchi come pure singoli componenti d'essi, utilizzati per generare, accedere a, elaborare, proteggere, sorvegliare, memorizzare, richiamare, visualizzare e trasmettere dati. Tra questi rientrano, ad es., computer, sistemi distribuiti (ad es. sistemi server, cloud computing), sistemi di banche dati, sistemi di informazione, telefonia IP, smartphones o sistemi per le videoconferenze.

Software

Software ai sensi del presente contratto è il termine collettivo per le parti immateriali dei *sistemi IT* che servono al funzionamento dei *sistemi IT*, inclusa la rispettiva documentazione. Tra questi rientrano i programmi standard, i programmi individuali e i *sistemi operativi*.

Terremoti ed eruzioni vulcaniche

Danni causati da

- terremoti = scosse sismiche che hanno come causa naturale un epicentro sotterraneo. Non vengono considerate terremoti le scosse la cui causa risiede nel franamento di cavità ottenute artificialmente. In caso di dubbio è il Servizio Sismico Svizzero a decidere se si tratta di un terremoto o meno.
- eruzioni vulcaniche = risalita e fuoriuscita di magma, associate a nubi di cenere, pioggia di cenere, nubi incandescenti o flusso di lava

Tutti i terremoti e le eruzioni vulcaniche che si verificano entro 168 ore dopo la prima scossa o eruzione che ha causato il danno costituiscono un evento dannoso.

Valore a nuovo

Prezzo attuale di una cosa nuova di uguale tipo, capacità e qualità, incluse le spese per dazio, trasporto, montaggio, messa in funzione e tutte le altre spese accessorie.

Non si considerano:

- gli sconti e le riduzioni sui prezzi per il calcolo della somma assicurata
- l'imposta sul valore aggiunto nel caso di aziende aventi diritto alla relativa detrazione
- il valore affettivo personale

Valore attuale

Valore a nuovo dedotto il deprezzamento (ammortamento) dovuto a usura o ad altri motivi.

Valore totale

Viene considerato valore totale il *valore a nuovo* di tutte le cose assicurate.

Violazione della sicurezza delle informazioni

Una violazione della sicurezza delle informazioni è una compromissione della disponibilità, dell'integrità o della riservatezza dei *dati elettronici* del contraente o di *sistemi IT* che il medesimo utilizza per l'esercizio della propria attività aziendale o professionale.